



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio unico contratti e risorse

OGGETTO: RDO MEPA n. 2640756 - CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. N. 76/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, TVCC, ANTINTRUSIONE E DEUMIDIFICAZIONE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO - CIG: 83737458F8

1. PREMESSA.

Con determina a contrarre n. 128 prot. 3040 del 17/07/2020, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e, successivamente, sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’appalto concernente i **lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento degli impianti rivelazione incendi, TVCC, antintrusione e deumidificazione delle sedi del Consiglio di Stato.**

All’esito dell’avviso di avvio di indagine di mercato, prot. n. 11583 del 21/07/2020, considerata la grande partecipazione alla manifestazione d’interesse, sono stati sorteggiati 30 operatori economici, come da verbale prot. 13158 del 06/08/2020, i quali verranno invitati alla RDO MEPA bando “**OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi**” (categoria prescelta dall’amministrazione in quanto più consona all’oggetto dell’appalto); se all’atto dell’invito uno o più dei suddetti operatori non dovesse risultare iscritto al bando suindicato, si attingerà alle 5 riserve estratte in fase di sorteggio seguendo l’ordine di estrazione.

Il contratto sarà affidato ai sensi Dlgs.50/2016, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e dell’art 1 c.2 lett. B) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (semplificazioni), previa valutazione delle offerte pervenute tramite RDO Mepa. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’O.E. che avrà presentato l’offerta con il miglior ribasso rispetto a quello complessivamente stimato dall’Amministrazione (criterio del minor prezzo, art. 36, comma 9-bis) con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. **83737458F8.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Michele Primavera.

Il presente appalto, in virtù dell’importo e delle modalità di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI PROCEDURA

La documentazione della procedura di affidamento allegata alla RDO, oltre le presenti condizioni generali, comprende:

1. Capitolato tecnico ed elaborati progettuali;
2. DGUE;
3. Modello dichiarazioni integrative;
4. Patto di integrità;
5. Modulo offerta economica;
6. Dichiarazione atto notorio garanzia provvisoria;
7. Tabella ministeriale costo manodopera.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it**, entro e non **oltre il 16/09/2020**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **il 18/09/2020**, sempre mediante il portale MEPA.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

N.B. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente tramite PEC.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Le prestazioni dell'appalto sono quelle descritte negli elaborati progettuali con particolare riguardo al Capitolato tecnico e alla relazione tecnica.

3.2 L'importo complessivo a base di appalto è pari ad € 647.200,00 IVA esclusa così composto:

a) importo soggetto a ribasso € 618.000,00 (seicentodiciottomila/00) IVA esclusa;

b) importo degli oneri per la sicurezza, pari a € 29.200,00 (ventinovemiladuecento/00) IVA esclusa, non soggetto a ribasso.

Oltre ai suddetti importi è previsto, nel quadro economico, come somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali, un importo pari a € 2.190,16 al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di cui al punto a) comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 256.000,00, in base alla Tabella ministeriale allegata (all. 7).

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

L'appalto e tutte le attività connesse, come descritte nel Capitolato, dovranno essere completate in tutte le sue parti entro 2 anni solari (24 mesi) dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali imprese consorziate il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest' ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorra in proprio, o, comunque, qualora lo stesso non indichi espressamente la consorziate per la quale concorre le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non essendo previste opere scorporabili, non possono partecipare alla gara RTI in forma verticale.

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità / patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

4. La mancata accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara in quanto costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'**attestazione SOA OS 30 classifica III** in corso di validità.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.

All'atto della partecipazione, qualora lo smaltimento e il trasporto a discarica di materiali di risulta dell'appalto non venga effettuato in proprio, l'impresa deve impegnarsi, in caso di stipula del contratto a servirsi per il trasporto a discarica dei materiali di un operatore economico iscritto alla white list della Prefettura competente per territorio (art. 1, comma 53, L. 190/2012).

La procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma MePA, nel bando categoria OS30, ritenuto dall'amministrazione idoneo all'oggetto dell'appalto. In carenza di tale iscrizione l'operatore economico non può partecipare alla procedura.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ECC.

Nei casi di cui alle lett. e), f), g) dell'art. 45, comma 2, l'operatore economico che assume la quota maggiore di partecipazione riveste il ruolo di capofila ed è assimilato alla mandataria.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il Certificato della CCIAA e l'attestazione SOA OS 30 devono essere possedute da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, riunite/riunende o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Se non in possesso della classifica III, i suddetti soggetti potranno cumulare le classifiche inferiori delle rispettive SOA fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 d.lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni dell'art. 47. Le quote di partecipazione all'RTI, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti e nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nel limite del requisito di qualificazione posseduto, la mandataria assume la quota di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto alla/e mandante/i e comunque non inferiore al 40% e la mandante in misura non inferiore al 10%. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote

indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nell'offerta dovranno essere specificate le quote percentuali dei lavori che saranno svolte dall'impresa mandataria e dalle mandanti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice **NON** è ammesso l'avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (DGUE) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) dell'offerta ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10.GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato e precisamente di importo pari ad € 12.944,00 (dodicimilanovecentoquarantaquattro/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Per l'aggiudicatario la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre anche una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, con allegata dichiarazione di conformità all'originale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare

garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta garanzia provvisoria, dovrà essere presentata nella busta amministrativa secondo le seguenti modalità, alternative:

A) documento di garanzia (polizza) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

B) documento di garanzia (polizza) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la dichiarazione di conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n 82/2005;

C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante utilizzando preferibilmente il modello (all. 6) predisposto dalla stazione appaltante di aver costituito la garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 12.944,00 ovvero pari all'importo ridotto in virtù dell'art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante (all. 6). In caso di operatori economici di cui agli art. 45 comma 2 lett. d) e f) e g) il presente documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese associate, riunite e consorziate ecc.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

10.2 GARANZIA definitiva e polizza ASSICURATIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità di cui al citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.103, comma 1, del codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico.

11. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento dell'appalto, ogni operatore economico invitato **può facoltativamente effettuare un sopralluogo** preventivo di ricognizione dei luoghi dove sarà espletato l'appalto medesimo. L'aggiudicatario anche qualora, per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbe dovuto conoscere e delle quali avrebbe dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa. L'amministrazione non rilascerà alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal giorno **14/09/2020 al 18/09/2020 dalle ore 09:00 alle ore 15:30**, previo appuntamento da concordare inviando una comunicazione tramite mail, all'indirizzo: m.primavera@giustizia-amministrativa.it

Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività istituzionali, potrà partecipare una sola persona per società.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico munito di documento di identità, o da soggetto all'uopo delegato in possesso di apposita delega scritta, con acclusa copia del documento di identità del delegante.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che le sedi del Consiglio di Stato interessate dall'appalto si trovano all'interno della ZTL.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

IL CONTRIBUTO NON E' DOVUTO per effetto dell'art. 65, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e della Delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali entro e non **oltre il 25/09/2020 ore 10,00.**

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero fine di richiedere e ricevere contestualmente le offerte da parte di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'invio delle medesime, è la RDO MEPA.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni integrative, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante l'allegato modello predisposto dall'Amministrazione (All. 3).

La documentazione non costituente dichiarazione sostitutiva, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

Non saranno valutate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di presentazione dell'offerta fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio dell'offerta.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta economica".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta economica.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione dell'offerta economica;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta economica, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà l'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima busta virtuale, denominata "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contiene il DGUE (All. 2), le dichiarazioni integrative (All. 3), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Documento di gara unico europeo

L'O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato. IL DGUE pur non essendo obbligatorio per il tipo di procedura è utilizzato dalla Stazione appaltante per maggior praticità.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'O.E. rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

L'O.E., pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L'O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art 80 d.lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

AVVERTENZE:-In caso di ammissione al concordato preventivo la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) va integrata nel DGUE indicando se l'impresa ha presentato domanda ai sensi dell'art. 161 R.D. 267/1942

Parte IV – Criteri di selezione

L'O.E. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando le singole sezioni della citata Parte IV, corrispondenti ai requisiti richiesti all'art. 7 delle presenti condizioni generali.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato 3 con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di tutti gli elaborati progettuali, che accetta integralmente;
2. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;
3. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;
4. che la consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, è la seguente: _____
5. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
 - che per lo smaltimento dei rifiuti e materiale di risulta provenienti e dall'esecuzione dell'appalto provvederà in proprio;
oppure
 - che si avvarrà, in caso di stipula del contratto d'appalto, di un operatore economico iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
6. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura
oppure
 - di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
8. di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 7 del capitolato tecnico in caso di aggiudicazione della presente procedura;
9. che la persona che ricoprirà l'incarico di direttore tecnico è dotato dei requisiti prescritti nell'art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;
10. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____;
11. che i mezzi e le attrezzature che verranno impiegate sull'appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate;
12. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
14. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
15. si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Garanzia provvisoria, o relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 10.1;
2. Impegno da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario.

Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

3. Copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente);
5. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 4);
6. Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13 ed inserite nell'apposita casella "eventuali atti relativi a RTI e Consorzi" della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti

temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);

- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/imprese per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA”

Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – offerta economica”, dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposta dal MEPA, anche il modello allegato 5 dal quale risulta:

- a) la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo a base d'asta di Euro 618.000,00, soggetto a ribasso, che deve corrispondere a quella indicata nella scheda di offerta MEPA;
- b) l'importo offerto, IVA esclusa, determinato in applicazione della percentuale unica di ribasso di cui alla precedente lett. a);
- c) l'importo in misura fissa degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.200,00 Iva esclusa;
- d) importo per prestazioni in economia e rimborso materiali, pari ad € 2.190,16, Iva esclusa, non soggetto a ribasso;
- e) l'importo, IVA esclusa, complessivamente offerto, costituito dagli importi b) + c) + d) che non potrà in nessun caso superare € 649.390,16 al netto dell'IVA. Nell'offerta dovranno essere indicate, analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:
 - la stima del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
 - il costo dei materiali per la realizzazione dei lavori;
 - le spese generali;
 - gli utili d'impresa.

Inoltre si tenga conto che:

1. tutti i predetti valori devono essere indicati nell'all. 5, sia in cifre che in lettere con al massimo due decimali e senza arrotondamenti, fatta salva la percentuale di ribasso che andrà indicata facendo seguire all'unità tre decimali e senza arrotondamenti;

2. in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nel modello offerta economica, all. 5, e quella indicata nella scheda MEPA - offerta economica, prevale la percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA. Sempre in tale ipotesi si procederà al ricalcolo degli importi offerti nel modello all. 5 per ciascuna componente dell'appalto. Anche nel caso di coincidenza tra le percentuali di ribasso indicate nel modello all. 5 e nella scheda MEPA, l'amministrazione procederà a verificare l'esattezza degli importi indicati, in applicazione della percentuale medesima. Detti importi sono quelli che saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi contrattuali. La percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA sarà utilizzata per il calcolo dell'anomalia ove previsto e per la formazione della graduatoria.

Per esigenze di semplificazione, nella scheda MEPA l'importo Non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza comprenderà anche quello relativo alla precedente lett. d), pur rimanendo le due voci distinte ai fini contrattuali.

3. L'offerta MEPA ed il modello all. 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE (non valutazione) dell'offerta:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un'offerta con importi in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

La stazione appaltante ha stimato un costo della manodopera pari ad € 256.000,00.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), d.lgs. 50/2016 s.m.i. con esclusione automatica, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10, di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. 50/2016.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA 1

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, - **il giorno 25/09/2020 alle ore 10,30** sul portale MEPA.

Le eventuali successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 12 ore prima della nuova seduta.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

La seduta pubblica, ove necessario per l'esame della documentazione e/o approfondimenti e valutazioni, potrà essere conclusa all'esito dello scarico della documentazione ed il RUP procederà in seduta riservata.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP, sempre in seduta virtuale pubblica:

a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul portale MEPA e, conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude gli offerenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, procede nella medesima o eventualmente in una successiva seduta virtuale pubblica, all'apertura della busta virtuale n. 2 contenente l'offerta economica ed alla verifica formale dei relativi documenti. Successivamente, eventualmente in seduta riservata, procede alla relativa valutazione ed, ove del caso, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis e 2 ter del d.lgs. n. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria delle offerte ammesse ed in seduta pubblica individua l'operatore economico risultato miglior offerente, salvi i controlli di legge e propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso le offerte ammesse siano in numero di 10 o superiore, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97, commi 2 e 2-bis.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis citati.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

21.1 AGGIUDICAZIONE

Nel caso di più offerte con eguale ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico nei tempi e modalità che verranno comunicate con congruo anticipo.

Con determina dirigenziale si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo l'effettuazione dei controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE tramite MEPA e pec.

In particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente con cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.

Prima della stipula, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante revocherà la determina di aggiudicazione ed individuazione dell'operatore economico stipulante, procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, all'aggiudicazione in favore dell'OE successivo in graduatoria, ed alle relative verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore dell'O.E. collocato al secondo posto nella

graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria delle offerte.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico all'appalto medesimo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

21.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione della migliore offerta pervenuta ed ammessa, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2;
- c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 7 del Capitolato tecnico;
- d) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- g) Contratto con operatore iscritto alla white list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria delle offerte, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La consegna dei lavori verrà effettuata nel termine di 45 giorni dalla stipula del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 5 DM MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nel caso di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) l'operatore economico entro 20 gg. prima dell'inizio delle prestazioni dovrà depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto con relativo DGUE attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti ex art. 80 del Codice;

21.3 CLAUSOLA SOCIALE – ASSORBIMENTO PERSONALE OPERATORE ECONOMICO USCENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro.

Il concorrente deve allegare **in sede di documentazione amministrativa un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

La mancata presentazione dello stesso, anche a seguito del soccorso istruttorio, comporta l'esclusione dalla gara in quanto equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

Non comporta esclusione dalla gara la presentazione di un progetto di assorbimento armonizzato con l'organizzazione aziendale del concorrente, nei limiti previsti all'art. 5 del capitolato.

22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.
La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

23. TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

24. DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece,

richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell’amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all’Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia per l’Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.giustizia-amministrativa.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto stipulato all’esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

27. RECAPITI DI CONTATTO

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura l'Ing. Michele Primavera (e-mail m.primavera@giustizia-amministrativa.it - tel. 06/68275016).

Sommario

1. PREMESSA.	1
2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	1
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	2
4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA	2
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	2
6. REQUISITI GENERALI	3
7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	3
7.1 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE	3
8. AVVALIMENTO	4
9. SUBAPPALTO	4
10.GARANZIE	4
11. SOPRALLUOGO	5
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	6
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.	6
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	7

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	7
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA”	10
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: APERTURA BUSTA 111	
19. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2	11
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	11
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	11
22. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA	12
23. TRASPARENZA	13
24. DIRITTO DI ACCESSO	13
25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI	13
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
27. RECAPITI DI CONTATTO	13